

OGGETTO: Disegno di legge regionale “Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

L'Assessore Roberto Ciambetti propone alla Giunta di approvare il disegno di legge indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra il contenuto e finalità, allegati alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;

Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 dello Statuto della Regione;

Visto il parere espresso dalla Sezione Affari legislativi;

Vista la scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente e la nota di verifica della Sezione Bilancio;

Visti i commi 2 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20;

Vista la DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014, con cui è stato costituito l'Osservatorio regionale, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'Accordo dell'11 settembre 2014 “Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 delle Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo”;

DELIBERA

1. di adottare il disegno di legge regionale “Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (**allegato A**) e testo redatto in articoli (**allegato B**);
2. di trasmettere l'allegato disegno di legge all'Osservatorio costituito con DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014 in attuazione del punto 13 lett B dell'Accordo dell'11 settembre 2014 “Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 delle Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo”
3. di trasmettere il disegno di legge alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per l'espressione del parere sulle disposizioni contenute nel medesimo ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, nonché all'Osservatorio regionale ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter legislativo.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia

Relazione

Il tema della riforma della governance locale ha assunto particolare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Riforma Delrio), recante "*Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*".

La legge Delrio detta i principi per un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, in particolare, la ridefinizione dell'assetto delle Province, nonostante la disciplina ivi contenuta si autodefinisca "transitoria" in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale sul bicameralismo perfetto e sul titolo V, finalizzata tra l'altro alla definitiva soppressione delle Province (A.S. 2613).

Il legislatore statale configura le Province quali enti di secondo livello, definendole quali "enti territoriali di area vasta", titolari di funzioni fondamentali espressamente individuate.

Con riguardo alle altre funzioni, non fondamentali, attualmente esercitate dalle Province, la legge prevede un complesso processo di riordino, individuandone tempi e modalità e riconoscendo alla Regione un ruolo di primo piano in merito alla riallocazione delle predette funzioni nelle materie di competenza regionale.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 91 e 92, dell'articolo 1, della citata legge, in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto l'Accordo tra Stato e Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, ed è stata altresì raggiunta l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, la cui pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 novembre 2014.

Per quanto riguarda il riordino delle funzioni delle province, l'Accordo prevede che entro il 31 dicembre 2014 le Regioni adottino le iniziative legislative di propria competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni.

*** **

Il presente disegno di legge mira a dare attuazione a quanto previsto nel citato Accordo, nelle more di un complessivo disegno di riordino delle funzioni provinciali che verrà definito all'esito delle opportune verifiche e approfondimenti in corso con riferimento ai vari ambiti di competenza regionale.

Il disegno di legge si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto della legge, prevedendo il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e nel rispetto dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'articolo 2 stabilisce che siano confermate in capo alle nuove Province di cui alla legge n. 56 del 2014 le funzioni già conferite alle Province dalla normativa regionale vigente sino all'adozione delle leggi di riordino; contiene altresì una norma di coordinamento per quanto riguarda la Provincia di Belluno, che oltre alle funzioni fondamentali riconosciute dalla legge Delrio, eserciterà le competenze ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "*Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto*".



L'articolo 3 detta le modalità e i tempi per il processo di riordino, prevedendo che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base della ricognizione delle funzioni già esercitate dalle province, nelle materie di competenza legislativa regionale, adotti uno o più disegni di legge che individuano le funzioni da riallocare in capo alla Regione o agli enti locali in forma singola o associata, previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali.

L'articolo contiene altresì alcune disposizioni in tema di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative; in particolare, con riguardo al personale provinciale, prevede che la Giunta regionale provveda a ricollocare il personale stesso, tenendo conto della dotazione organica e delle risorse previste nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Regione.

L'articolo 4 attribuisce alla Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di riordino, il compito di presentare alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 5, quale norma transitoria, prevede che nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, spettino alla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" le funzioni consultive al primo attribuite dalla legge; prevede altresì che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni o mantenute in capo alla Regione sia contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

L'articolo 6 contiene la clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 7 prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/8




DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale
concernente


“Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”



Articolo 1


Oggetto

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e con i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto, prevede il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
2. Il riordino di cui al comma 1 avviene in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e nel rispetto dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56.



Articolo 2
Funzioni delle province

1. Nelle more dell'adozione delle leggi di riordino sono confermate in capo alle nuove Province di cui alla legge n. 56 del 2014, le funzioni già conferite alle Province dalla normativa regionale vigente.
2. La provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali attribuite dalla legge n. 56 del 2014 esercita le competenze in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".



Articolo 3
Funzioni della Regione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base della ricognizione delle funzioni già esercitate dalle province, nelle materie di competenza legislativa regionale, adotta uno o più disegni di legge che individuano le funzioni da riallocare in capo alla Regione o agli enti locali in forma singola o associata.
2. La Giunta regionale, con i disegni di legge di riordino, individua le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale.
3. La Giunta regionale, nel riordinare le funzioni assegnate alla Regione, ricolloca il personale provinciale tenendo conto della dotazione organica e delle risorse previste nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale della Regione.
4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 16 dello Statuto, i disegni di legge di cui al comma 2 sono oggetto di intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali.



Articolo 4
Monitoraggio

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di cui agli articoli 2 e 3, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sullo stato di attuazione della normativa.



Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali".
2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni o allocate in capo alla Regione è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.



Articolo 6

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



Articolo 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.